

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

**Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.**

**Art. 19**

*(Esecuzione delle iscrizioni)*

**1.** Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare e in conformità al suo contenuto e alle disposizioni regolamentari.